

REGOLAMENTO (CEE) N. 787/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1991

recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da incertezze; che le restituzioni attualmente applicabili potrebbero condurre alla fissa-

zione in anticipo della restituzione a scopi speculativi; che è necessario sospendere temporaneamente la fissazione in anticipo della restituzione per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione dei prodotti del codice 0405 00 della nomenclatura combinata è sospesa per il periodo dal 29 marzo al 2 aprile 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 362 dell'11. 12. 1990, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.